



## GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

### **Gli interessi moratori**

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

## Poste di bilancio a elevato rischio fiscale

Questioni controverse e soluzioni giurisprudenziali

Scopri di più



Gli [articoli 1219](#) e [1224, cod. civ.](#), recitano rispettivamente:

“Il debitore è **costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto**. Non è necessaria la costituzione in mora:

- 1) quando il **debito deriva da fatto illecito**;
- 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di **non volere eseguire l'obbligazione**;
- 3) quando è scaduto il termine, se la **prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore**.

Se il termine scade dopo la morte del debitore, **gli eredi non sono costituiti in mora** che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.”

“Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”.

Il codice civile stabilisce quindi che, in caso di **ritardo nel pagamento di forniture**, sono dovuti gli **interessi di mora con decorrenza dal termine previsto nel contratto**.

Il Legislatore si è occupato della problematica nel 2012, con apposito **decreto legislativo 192** ha modificato il D.Lgs. 231/2002 che, oggi, prevede che, ai **fini della decorrenza degli interessi moratori**, si applichino i **seguenti termini**:

“a) **trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. ....;**



- b) **trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;**
- c) **trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;**
- d) **trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.**

Il decreto ha, poi, anche previsto dei **termini differenziati** a seconda della **controparte**, in particolare se controparte è una **impresa privata o un professionista** il termine decorre dai **30 giorni, estensibili a 60** (termine massimo superabile solo con accordo scritto) previsti per il pagamento.

Se la controparte è **una impresa pubblica** il termine è di **30 giorni prorogabile a 60** con apposita giustificazione. Se invece si tratta di **ospedali o Asl** il termine è **fisso di norma a 60 giorni**.

Tale previsione normativa non si applica ai **contratti con i privati** (consumatori finali), ai pagamenti dovuti quali risarcimenti di danno, ai **debiti rientranti nelle procedure fallimentari** o in procedure concorsuali.

Resta ferma la possibilità delle parti di **scegliere il saldo delle forniture** dovute con **pagamento rateizzato**, in tal caso **non trova applicazione l'imputazione automatica degli interessi moratori**.

È importante sottolineare che la norma prevede che **il pagamento degli interessi di mora avvenga in maniera “automatizzata”**; si tratta di **importi spettanti/dovuti di “default”** per il solo trascorrere del **termine di pagamento**; anche in merito ai **tassi di interesse** esiste una **indicazione legislativa**, si applica, difatti, un tasso di interesse reso noto dal Mef e pubblicato in G.U. **valido per sei mesi**, aumentato, salvo diverso accordo, **di 8 punti** (per il commercio di prodotti alimentari i punti di aumento applicabili sono 2).

È, inoltre, previsto che **il creditore possa richiedere il risarcimento delle eventuali spese** che avesse dovuto sostenere per il **recupero coattivo delle somme oltre alla possibilità di ricevere**, anche, la **liquidazione del maggior danno**. Il Legislatore ha previsto una forfettizzazione del risarcimento pari a euro **40,00**.

Veniamo alle **rilevazioni contabili**.

Gli interessi di mora devono essere **contabilizzati per competenza** a prescindere dal loro



incasso (salvo rinuncia scritta comunicata al debitore), la rilevazione sarà:

Crediti vs cliente X per interessi di mora (sp) a Interessi di mora (ce)

La voce **interessi di mora deve essere rilevata in C.16.d Proventi diversi** dai precedenti.

Anche il debitore deve **rilevare gli interessi da lui dovuti** (principio di prudenza); la rilevazione sarà speculare:

Interessi di mora dovuti (ce) a Debiti vs Fornitore X per interessi di mora (sp)

In tal caso, **gli interessi di mora** andranno rilevati nella **voce C17, Interessi e altri oneri finanziari**.

Quanto all'aspetto fiscale, l'[articolo 109, comma 7, Tuir](#), stabilisce che gli interessi di mora concorrono alla **formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti secondo il principio di cassa**, ne consegue che il creditore dovrà effettuare una **variazione in diminuzione nel modello Redditi**, mentre il debitore una **variazione in aumento**.

**Ai fini Irap essi non rilevano**, come pure sono **esclusi da Iva**. Essi concorrono al **calcolo del ROL**.

Gli interessi di mora, pur essendo soggetti a fatturazione, **non incidono sulla base imponibile dell'Iva** e non **contribuiscono all'incremento del volume d'affari o del fatturato**. Infatti, tali interessi sono esclusi dalla **base imponibile dell'Iva**, ai sensi dell'[articolo 15, D.P.R. 633/1972](#). Pertanto, sarà comunque necessario **emettere e inviare una fattura** regolare per gli interessi di mora, ma **senza considerarli ai fini dell'Iva**.

Per determinare l'importo degli interessi sarà sufficiente applicare la seguente formula:

**Importo Fattura Insoluta x Tasso di Mora x Numero di giorni di ritardo/365**